

COMUNE DI CALDONAZZO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Articoli 175 e 193 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 - assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 26/11/2023-25/11/2026 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 10/11/2023,

- ricevuta a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Articoli 175 e 193 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 - assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”*, corredata dai relativi prospetti contabili;
- visti il Documento unico di programmazione ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 27/02/2026 e le successive variazioni ai medesimi documenti;
- visto il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/06/2026;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal

medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'articolo 175;
- visto l'art. 175, comma 8, del Tuel ai sensi del quale mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- visto l'art. 193, comma 2, del Tuel ai sensi del quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- visto il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:
 - nel bilancio in sede di assestamento;
 - nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- considerato che, nella proposta di deliberazione in esame, l'Amministrazione comunale dà atto, in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza, dei residui e di cassa, integrate con le risultanze delle variazioni di assestamento del Bilancio di previsione 2026-2028 in approvazione, del permanere degli equilibri di bilancio in quanto non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- considerato l'Amministrazione comunale dà atto, altresì, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o finanziare;

- considerato che la proposta di deliberazione in esame prevede, sulla base delle variazioni apportate alle previsioni delle entrate correnti di competenza, l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede di bilancio di previsione nonché l'adeguamento dello stanziamento del fondo di riserva ordinario e del fondo di riserva di cassa in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2026-2028 approvato con la deliberazione n. 1 del 27/02/2026 sopra richiamata nonché del Programma generale delle opere pubbliche ivi contenuto;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2019 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Detti enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ che la variazione pareggia e che, pertanto, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2026	2027	2028
<i>Avanzo di amm.ne vincolato per spese correnti</i>	€ 50.633,35	€ -	€ -
<i>Avanzo di amm.ne vincolato per spese in c/capitale</i>	€ 427.477,00	€ -	€ -
<i>Avanzo di amm.re disponibile per spese in c/capitale</i>	€ 506.142,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 118.840,00	€ -	€ -
<i>Minori spese correnti</i>	€ 49.330,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate per alienazione di beni e concessioni</i>	€ 8.063,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 90.885,00	€ -	€ -
<i>Minori spese in conto capitale</i>	€ 4.825,00	€ -	€ -
Totale risorse disponibili	€ 1.256.195,35	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2026	2027	2028
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 205.403,35	€ -	€ -
<i>Minori entrate correnti</i>	€ 13.400,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 957.443,00	€ -	€ -
<i>Minori entrate in conto capitale</i>	€ 79.949,00	€ -	€ -
Totale risorse utilizzate	€ 1.256.195,35	€ -	€ -

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 20/07/2026

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)